



CITTÀ DI CHIVASSO

REGOLAMENTO SUGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE, INIZIATIVA E CONSULTAZIONE POPOLARE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 04/11/2025

INDICE:

Titolo I: Disposizioni Generali.....	3
Art. 1: Principio generale.....	3
Art. 2: Oggetto e ambito di applicazione	3
Titolo II: Istituti di partecipazione popolare	4
Capo I – Istanze	4
Art. 3: Definizione e procedura - Rinvio	4
Capo II - Petizioni.....	4
Art. 4: Definizione, tipologia e ambito di applicazione	4
Art. 5: Soggetti promotori e raccolta delle sottoscrizioni	4
Art. 6: Deposito e relativa istruttoria	4
Art. 7: Discussione e votazione.....	5
Art. 8: Altri istituti di partecipazione - Rinvio.....	5
Titolo III: Istituti di iniziativa popolare	6
Capo I - Proposte di deliberazione di iniziativa popolare	6
Art. 9: Definizione e ambito di applicazione	6
Art. 10: Soggetti promotori e raccolta delle sottoscrizioni	6
Art. 11: Redazione della proposta.....	6
Art. 12: Deposito e relativa istruttoria	6
Art. 13: Discussione e votazione.....	7
Capo II - Referendum.....	7
Art. 14: Definizione e ambito di applicazione	7
Art. 15: Soggetti promotori e raccolta delle sottoscrizioni	8
Art. 16: Formulazione del quesito e ammissibilità del referendum	8
Art. 17: Deposito e relativa istruttoria	9
Art. 18: Indizione del referendum e modalità di svolgimento	9
Art. 19: Validità, esito ed effetti del referendum	9
Titolo IV: Istituti di consultazione popolare	11
Capo II - Consultazione della popolazione	11
Art. 20: Definizione e ambito di applicazione	11
Art. 21: Procedimento e modalità di proposizione	11
Art. 22: Esito della consultazione	11
Art. 23: Consulte settoriali permanenti - Rinvio.....	11

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: PRINCIPIO GENERALE

1. In ottemperanza a quanto disposto dal Titolo II dello Statuto della Città di Chivasso, rubricato *“Istituti di partecipazione popolare, diritto di accesso e informazione, decentramento amministrativo”*, e fermo restando il diritto di informazione di cui alla legge n. 150 del 07.06.2000 recante la *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”*, il Comune di Chivasso promuove e valorizza la partecipazione dei cittadini all'amministrazione della Città, con l'intento di assicurare agli stessi gli strumenti più idonei per realizzare un rapporto diretto e costante con gli organi di governo.

Art. 2: OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina le forme di partecipazione, iniziativa e consultazione popolare previste dalla legge e dallo Statuto comunale.
2. Tutti i diritti di partecipazione, iniziativa e consultazione sono esercitati dai soggetti individuati dall'art. 9 dello Statuto comunale.
3. I consiglieri comunali, nell'esercizio del loro mandato elettorale, esercitano tali diritti con le forme e gli strumenti a loro riservati dalla legge o dal *“Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari”*.

TITOLO II: ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I – ISTANZE

Art. 3: DEFINIZIONE E PROCEDURA - RINVIO

1. L'istanza è l'istituto volto a richiedere informazioni all'Amministrazione comunale in ordine a specifiche questioni di pubblica utilità, che non possono essere ottenute attraverso le ordinarie modalità di accesso agli atti.
2. L'istanza rivolta al Sindaco, prevista dall'art. 14 comma 1 dello Statuto, prende il nome di "Interpellanza del cittadino" ed è disciplinata da apposito regolamento comunale, al quale si fa rinvio.

CAPO II - PETIZIONI

Art. 4: DEFINIZIONE, TIPOLOGIA E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La petizione è l'istituto volto a sollecitare l'intervento dell'Amministrazione comunale per la miglior tutela degli interessi collettivi in materie di competenza comunale.
2. La petizione, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, può essere rivolta al Sindaco (per la trattazione di materie afferenti alla competenza dello stesso o della Giunta Comunale) o al Consiglio Comunale (per la trattazione di materie demandate a tale collegio).

Art. 5: SOGGETTI PROMOTORI E RACCOLTA DELLE SOTTOSCRIZIONI

1. Per la presentazione delle petizioni è necessario che vi siano almeno 2 (due) soggetti promotori, incaricati della raccolta delle sottoscrizioni e del successivo deposito presso l'ente.
2. La petizione deve essere sottoscritta da almeno 50 (cinquanta) cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.
3. Le sottoscrizioni sono raccolte su apposita modulistica, previa vidimazione da parte del Segretario Generale. Ogni sottoscrizione dev'essere accompagnata dall'indicazione chiara e precisa dei dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza) e dal numero di un documento d'identità valido.
4. I promotori sottoscrivono la petizione dinanzi al Funzionario incaricato alla ricezione della stessa e attestano, sotto la propria responsabilità, l'autenticità delle sottoscrizioni raccolte.

Art. 6: DEPOSITO E RELATIVA ISTRUTTORIA

1. La petizione, redatta su apposita modulistica scaricabile dal sito internet dell'ente, e corredata dagli originali delle sottoscrizioni, è depositata presso il S.U.P. (Sportello Unico Polivalente). La stessa, una volta protocollata, è trasmessa al Servizio Segreteria Generale per l'istruttoria relativa alla sua ammissibilità.
2. Tale Servizio si avvale del Servizio Demografico e, laddove necessario, del servizio competente nella materia oggetto di petizione. I motivi dell'eventuale inammissibilità sono comunicati ai promotori.

ART. 7: DISCUSSIONE E VOTAZIONE

1. Qualora ammissibile, la petizione rivolta al Sindaco è esaminata dallo stesso (per le materie di sua competenza) o portata all'attenzione della Giunta Comunale (per le restanti materie) per l'adozione dell'eventuale provvedimento di accoglimento, che può essere totale o parziale. Qualora la petizione non dovesse trovare accoglimento, il Sindaco ne darà informazione scritta ai promotori entro 90 (novanta) giorni dal deposito.
2. Qualora ammissibile, la petizione rivolta al Consiglio Comunale è esaminata dalla Commissione Affari Generali e iscritta all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale. La data della seduta in cui verrà discussa è comunicata ai soggetti promotori.
3. Per la trattazione, la discussione e la votazione si applicano le disposizioni previste per le mozioni e gli ordini del giorno dal "*Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari*". Alla discussione sono sempre invitati i soggetti promotori, che avranno il diritto di illustrare il contenuto della petizione.
4. La discussione si conclude con una deliberazione che approva o non approva la petizione.
5. Le petizioni non possono essere inserite all'ordine del giorno delle sedute nelle quali viene discusso il bilancio preventivo ed in quelle convocate in sessione straordinaria per esaminare affari di particolare importanza.

Art. 8: ALTRI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE - RINVIO

1. Per gli altri istituti di partecipazione (partecipazione al processo amministrativo; diritto di accesso; interpellanza del cittadino; cittadinanza attiva) si rinvia alla legge o agli appositi regolamenti comunali che ne disciplinano modalità e ambito di applicazione.

TITOLO III: ISTITUTI DI INIZIATIVA POPOLARE

CAPO I - PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DI INIZIATIVA POPOLARE

Art. 9: DEFINIZIONE E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, i titolari dei diritti di partecipazione possono presentare proposte di deliberazione al Consiglio Comunale con le modalità di cui al presente capo.
2. La proposta di deliberazione di iniziativa popolare è uno strumento volto a promuovere un intervento del Consiglio Comunale in materie di sua competenza.

Art. 10: SOGGETTI PROMOTORI E RACCOLTA DELLE SOTTOSCRIZIONI

1. Per la presentazione della proposta è necessario che vi siano almeno 2 (due) soggetti promotori, incaricati della raccolta delle sottoscrizioni e del successivo deposito presso l'ente.
2. La proposta di deliberazione deve essere sottoscritta da almeno 250 (duecentocinquanta) titolari dei diritti di partecipazione, ovvero da almeno 500 (cinquecento) qualora abbia ad oggetto la modifica dello Statuto comunale.
3. Le sottoscrizioni sono raccolte su apposita modulistica, previa vidimazione da parte del Segretario Generale. Ogni sottoscrizione dev'essere accompagnata dall'indicazione chiara e precisa dei dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza) e dal numero di un documento d'identità valido.
4. I promotori sottoscrivono la proposta dinanzi al Funzionario incaricato alla ricezione della stessa e attestano, sotto la propria responsabilità, l'autenticità delle sottoscrizioni raccolte.

Art. 11: REDAZIONE DELLA PROPOSTA

1. La proposta è redatta utilizzando apposita modulistica, scaricabile dal sito internet dell'ente.
2. A richiesta dei promotori, gli Uffici e Servizi comunali competenti forniscono gli elementi e le informazioni utili alla migliore formulazione tecnica della proposta e allo stesso fine assicurano l'accesso a dati, informazioni e documenti, nei limiti e con le procedure previste dalle disposizioni di legge e di regolamento.

Art. 12: DEPOSITO E RELATIVA ISTRUTTORIA

1. La proposta, corredata dagli originali delle sottoscrizioni, è depositata a cura dei promotori presso il S.U.P. (Sportello Unico Polivalente). La stessa, una volta protocollata, è trasmessa al Servizio Segreteria Generale per l'istruttoria relativa alla sua ammissibilità.
2. Tale Servizio si avvale del Servizio Demografico e, laddove necessario, del servizio competente per materia. I motivi dell'eventuale inammissibilità sono comunicati ai promotori.
3. Qualora ritenuta ammissibile, la proposta è inviata ai responsabili dei servizi interessati affinché appongano i pareri di regolarità di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e, laddove necessario, inviata all'organo di revisione contabile per il parere di competenza.
4. Nel caso in cui la proposta preveda impegni di spesa o riduzioni di entrata, la stessa deve indicare i relativi mezzi di copertura.

5. Una volta corredata dai pareri di cui sopra, la proposta è esaminata e discussa dalla Commissione consiliare competente per materia, per essere poi inserita all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale. Alla seduta della Commissione sono invitati i promotori, al fine di illustrare la proposta.
6. Non sono ammesse proposte di deliberazione che costituiscano atti di mero indirizzo.

Art. 13: DISCUSSIONE E VOTAZIONE

1. Per la discussione e la votazione in Consiglio Comunale si applicano le disposizioni previste dal *"Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari"*. Alla discussione sono sempre invitati i soggetti promotori, che avranno il diritto di illustrare il contenuto della proposta e rispondere alle richieste di chiarimento dei consiglieri.
2. La discussione si conclude con una deliberazione che approva o non approva la proposta.
3. Le proposte di deliberazione di iniziativa popolare non possono essere inserite all'ordine del giorno delle sedute nelle quali viene discusso il bilancio preventivo ed in quelle convocate in sessione straordinaria per esaminare affari di particolare importanza.

CAPO II - REFERENDUM

Art. 14: DEFINIZIONE E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il Comune di Chivasso riconosce, tra gli strumenti di partecipazione, il referendum abrogativo ed il referendum consultivo.
2. Il referendum abrogativo ha ad oggetto la proposta di abrogazione, totale o parziale, di deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale. L'abrogazione parziale può avere ad oggetto esclusivamente disposizioni aventi autonomo contenuto prescrittivo.
3. Il referendum consultivo ha ad oggetto temi, iniziative, programmi e progetti di competenza del Consiglio Comunale, sui quali i titolari dei diritti di partecipazione sono chiamati ad esprimere il proprio orientamento.
4. Ai sensi dell'art. 16 comma 4 dello Statuto sono escluse dall'azione referendaria le deliberazioni, o parti di esse, che riguardano:
 - lo Statuto comunale
 - il regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;
 - l'approvazione di statuti di enti diversi dal Comune;
 - il bilancio preventivo e le relative variazioni;
 - il rendiconto;
 - provvedimenti concernenti tributi locali e tariffe;
 - provvedimenti per l'accensione di mutui o cessioni di prestiti;
 - provvedimenti di nomina di rappresentanti del comune presso enti, aziende o istituzioni;
 - atti relativi al personale del comune e regolamenti ad efficacia meramente interna;
 - atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze;
 - provvedimenti a contenuto legislativamente vincolato o meramente esecutivi;
 - atti con i quali il Consiglio Comunale partecipa alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e degli

Assessori;

- le materie nelle quali il consiglio Comunale deve esprimersi entro termini stabiliti per legge o in cui non sia possibile la formulazione di un quesito chiaro, che consenta una consapevole e semplice valutazione da parte del corpo elettorale.

Art. 15: SOGGETTI PROMOTORI E RACCOLTA DELLE SOTTOSCRIZIONI

1. Per la presentazione della richiesta di referendum è necessario che vi siano almeno due soggetti promotori, incaricati della raccolta delle sottoscrizioni e del successivo deposito presso l'ente.
2. La richiesta deve essere sottoscritta da almeno il 10% (per il referendum abrogativo) o il 6% (per il referendum consultivo) degli elettori del Consiglio Comunale risultanti dall'ultimo aggiornamento delle liste elettorali al tempo del deposito del quesito.
3. Le sottoscrizioni sono raccolte su apposita modulistica, previa vidimazione da parte del Segretario Generale. Ogni sottoscrizione dev'essere accompagnata dall'indicazione chiara e precisa dei dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza) e dal numero di un documento d'identità valido.
4. I promotori sottoscrivono la richiesta dinanzi al Funzionario incaricato della ricezione della stessa e attestano, sotto la propria responsabilità, l'autenticità delle sottoscrizioni raccolte.
5. Il referendum può essere proposto anche dal Consiglio Comunale, con propria deliberazione votata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, Sindaco compreso.

Art. 16: FORMULAZIONE DEL QUESITO E AMMISSIBILITA' DEL REFERENDUM

1. Per il referendum abrogativo il quesito deve consistere in un'unica domanda, formulata in modo chiaro e sintetico, che individui con precisione la deliberazione di cui si propone l'abrogazione o, in caso di richiesta di abrogazione parziale, il punto o i punti del dispositivo a cui fa riferimento.
2. Ai sensi dell'art. 16 comma 5 dello Statuto il referendum abrogativo non è ammissibile:
 - a) quando il quesito ha ad oggetto un'eterogenea pluralità di disposizioni carenti di una matrice razionalmente ed oggettivamente unitaria;
 - b) quando il quesito ha ad oggetto deliberazioni da considerarsi abrogate per effetto di provvedimenti successivamente intervenuti, che abbiano modificato in modo sostanziale la materia oggetto della proposta referendaria;
 - c) quando l'eventuale abrogazione non potrebbe avere più effetti di sorta, a causa dell'avvenuto completo conseguimento dell'efficacia di atti, di natura esecutiva, ulteriori rispetto a quello di cui si chiede l'abrogazione.
3. Per il referendum consultivo il quesito deve consistere in un'unica domanda, formulata in modo chiaro e sintetico, che individui con precisione la questione, il tema, l'iniziativa, il programma o il progetto su cui i cittadini sono chiamati ad esprimersi.
4. A richiesta dei promotori, gli Uffici e Servizi comunali competenti forniscono gli elementi e le informazioni utili alla migliore formulazione tecnica dei quesiti e allo stesso fine assicurano l'accesso a dati, informazioni e documenti, nei limiti e con le procedure previste dalle disposizioni di legge e di regolamento.

5. Non sono ammessi referendum su deliberazioni o questioni già sottoposte a consultazione referendaria negli ultimi 4 anni.

Art. 17: DEPOSITO E RELATIVA ISTRUTTORIA

1. La richiesta di referendum, redatta su apposita modulistica, è depositata presso il S.U.P. (Sportello Unico Polivalente). La stessa, una volta protocollata, è trasmessa all'organo competente ad eseguire l'istruttoria relativa alla sua ammissibilità.
2. Per il referendum abrogativo la richiesta dev'essere, a pena d'inammissibilità, corredata da almeno 200 (duecento) sottoscrizioni, raccolte secondo le modalità di cui all'art. 15 comma 3.
3. L'istruttoria è svolta da una apposita Commissione composta dal Presidente e dal Vice Presidente del Consiglio Comunale, dal Segretario Generale e dal Dirigente del Settore competente per materia e deve concludersi entro 30 (trenta) giorni. Le decisioni sono prese a maggioranza dei componenti, in caso di parità prevale il voto del Segretario Generale.
4. L'esito dell'istruttoria è comunicato ai promotori i quali, qualora la richiesta sia ritenuta ammissibile, procederanno alla raccolta delle necessarie sottoscrizioni, fino al raggiungimento del numero minimo previsto dal comma 2 dell'art. 15. Tali sottoscrizioni sono depositate, a pena di decadenza, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione dell'esito dell'istruttoria.
5. La Commissione sovrintende, coadiuvata dal Servizio Demografico, anche alla verifica delle sottoscrizioni.
6. Qualora le ipotesi d'inammissibilità descritte alle lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo precedente si verificano dopo la dichiarazione di ammissibilità ma prima dello svolgimento della consultazione, la Commissione dichiara l'inammissibilità sopravvenuta disponendo l'interruzione dell'intera procedura e dandone comunicazione ai promotori.

Art. 18: INDIZIONE DEL REFERENDUM E MODALITA' DI SVOLGIMENTO

1. Terminata l'istruttoria e dichiarato ammissibile il referendum, lo stesso è indetto dal Sindaco, con avviso da pubblicarsi all'albo pretorio online nonché mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale e, contestualmente, da comunicarsi ai promotori. Tra la data di indizione e lo svolgimento della consultazione non possono intercorrere meno di 45 giorni.
2. L'avviso d'indizione deve contenere il giorno e l'orario della consultazione, il quesito oggetto di referendum nonché le modalità di svolgimento dello stesso.
3. La consultazione si svolge attraverso l'uso di tecnologie e di strumenti informatici predisposti dall'ente. Il Servizio Segreteria Generale coordina le operazioni di voto e di scrutinio, redigendo il relativo verbale.
4. Ogni anno può essere indetta un'unica tornata di consultazione contenente al massimo tre proposte di referendum. Eventuali ulteriori proposte sono differite all'anno successivo.
5. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 8 del D.Lgs. 267/2000, i referendum non possono avere luogo in coincidenza di operazioni elettorali comunali, provinciali o circoscrizionali.

Art. 19: VALIDITÀ, ESITO ED EFFETTI DEL REFERENDUM

1. Il referendum è valido se vi partecipa almeno la metà dei cittadini aventi diritto al voto.
2. La proposta referendaria è approvata se consegue la maggioranza dei consensi validamente espressi.

3. L'esito del referendum è proclamato dal Sindaco con avviso da pubblicarsi all'albo pretorio online entro 7 (sette) giorni dal ricevimento del verbale relativo alle operazioni di voto.
4. Per il referendum abrogativo l'approvazione della proposta determina la caducazione, totale o parziale, della deliberazione oggetto di referendum, con effetto dal novantesimo giorno successivo alla proclamazione dell'esito.
5. Entro il termine di cui al comma precedente il Consiglio Comunale è tenuto ad assumere gli eventuali provvedimenti volti a regolamentare gli effetti del referendum ed eventualmente adottare una disciplina sostitutiva a quella contenuta nell'atto abrogato, conformemente all'orientamento emerso dalla consultazione.
6. Salvo che norme sovraordinate lo impongano, fino alla scadenza del mandato amministrativo il Consiglio Comunale non può adottare provvedimenti che si pongano in contrasto con gli esiti del referendum abrogativo.
7. Per il referendum consultivo l'approvazione della proposta impone al Consiglio Comunale di adottare, entro 60 (sessanta) giorni dalla proclamazione dell'esito, le conseguenti determinazioni, in coerenza con le indicazioni espresse dagli elettori. Il mancato recepimento delle indicazioni dovrà essere adeguatamente motivato con deliberazione approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, Sindaco incluso.

TITOLO IV: ISTITUTI DI CONSULTAZIONE POPOLARE

ART. 20: DEFINIZIONE E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. In ottemperanza all'art. 12 dello Statuto, in vista dell'adozione di provvedimenti rilevanti che li riguardano, il Consiglio Comunale promuove la consultazione delle espressioni organizzate della comunità cittadina, nonché di cittadini residenti in delimitate parti della città o di soggetti appartenenti a determinate categorie, allo scopo di raccogliere le opinioni in vista dell'adozione di un provvedimento.

ART. 21: PROCEDIMENTO E MODALITÀ DI PROPOSIZIONE

1. La consultazione è promossa con deliberazione del Consiglio Comunale, su proposta di almeno la metà dei consiglieri assegnati, Sindaco escluso. Della stessa viene dato avviso alla popolazione mediante pubblicazione all'albo pretorio online nonché attraverso tutti i canali di informazione utilizzati dall'ente.
2. La consultazione si svolge, laddove possibile, mediante assemblea pubblica, ovvero attraverso l'uso di tecnologie e di strumenti informatici predisposti dall'ente.
3. Non può essere promossa consultazione nelle materie che non rientrano nella competenza comunale, in tutti i casi in cui il provvedimento da adottare si ponga in contrasto con la legge o con lo Statuto, nonché nei casi in cui sul medesimo argomento sia già stata avviata la procedura referendaria prevista e disciplinata dal titolo precedente.
4. Non possono avere luogo consultazioni in coincidenza di operazioni elettorali comunali.

ART. 22: ESITO DELLA CONSULTAZIONE

1. L'esito della consultazione è reso noto mediante avviso pubblicato all'albo pretorio online, nonché mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale.
2. L'esito non è vincolante per le decisioni o per l'adozione di successivi provvedimenti.

ART. 23: CONSULTE SETTORIALI PERMANENTI - RINVIO

1. Ai sensi dell'art. 12 comma 3 dello Statuto è prevista l'istituzione di consulte settoriali permanenti, con funzioni consultive e di proposta. Competenze, composizione, modalità di funzionamento e di consultazione, sono disciplinate da appositi regolamenti approvati dal Consiglio Comunale.